

TI_GERICHTE 15.2011.106 vom 31. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2011.106

FR: TI_GERICHTE 15.2011.106 du 31 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 15.2011.106 del 31 gennaio 2012

Regeste

Comminatoria di fallimento. Contestazione della notifica della decisione di rigetto dell'opposizione. reiezione del ricorso qualora l'escusso non abbia chiesto all'ufficio d'esecuzione una copia della decisione e non l'abbia impugnata

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.01.2012 15.2011.106

Comminatoria di fallimento. Contestazione della notifica della decisione di rigetto dell'opposizione. reiezione del ricorso qualora l'escusso non abbia chiesto all'ufficio d'esecuzione una copia della decisione e non l'abbia impugnata

Incarto n. 15.2011.106 Lugano 31 gennaio 2012 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo segretario: Jaques statuendo sul ricorso 23 dicembre 2011 di RI 1 contro l'operato dell'CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 15 dicembre 2011 nell'esecuzione n. _____ promossa nei confronti della ricorrente da PI 1 patr. dallo PA 1 viste le osservazioni 16 gennaio 2012 dell'CO 1; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerato in diritto: che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (ad es.: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2 a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando: – l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF); – l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF); – è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione; – la decisione (sommatoria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva; – l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2); che per questioni di merito, da sollevare in sede di rigetto dell'opposizione, la via del ricorso è invece preclusa; che nel caso concreto la ricorrente allega di aver interposto opposizione al precetto esecutivo e sembra lasciar intendere di non aver saputo che l'opposizione è stata rigettata (a quanto pare in via definitiva) con decisione 7 novembre 2011 del Bezirksgericht Meilen (ZH), siccome afferma di aver solo ricevuto due lettere in lingua tedesco da un ufficio legale di Zurigo; che, in caso di ricezione di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento malgrado la pretesa mancata notifica della decisione di rigetto dell'opposizione, il principio della buona fede impone all'escusso d'informarsi presso l'ufficio di esecuzione, così da ottenere una copia di tale decisione e di eventualmente inoltrare un ricorso contro la stessa

(STF del 17 giugno 2011, inc. 5A_570/2010, cons. 3.3.3), che nella fattispecie, la ricorrente non risulta aver proceduto in tal senso; che la sentenza del 7 novembre 2011 deve quindi essere considerata validamente esecutiva, come si evince del resto dall'attestazione di crescita in giudicato apposta sulla – seppur cattiva fotocopia – della decisione in questione allegata alla domanda di proseguimento dell'esecuzione; che le altre censure della ricorrente, in quanto riguardano il contratto sul quale l'escutente fonda l'esecuzione credito posto in esecuzione, esulano dalla competenza dell'autorità di vigilanza e sono quindi irricevibili: avrebbero infatti dovute essere fatte valere davanti al giudice civile, ovvero in questo caso il Bezirksgericht Meilen; che la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a , 166 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – RI 1, _____; – PA 1, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.